

Cassazione civile , sez. lav., 30 dicembre 1999, n. 14722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Vincenzo MILEO - Rel. Consigliere -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MITAROTONDA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA L.GO DELLA GANCIA 1, presso lo studio dell'avvocato GUALTIERO RUECA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LIVIO GUERRERIO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

COLOMBO EUGENIA VED RIGAMONTI, RIGAMONTI PAOLA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2561-95 del Tribunale di MILANO, depositata il 11-03-95 R.G.N. 832-93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09-06-99 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO; udito l'Avvocato RUECA, udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

Con ricorso al Pretore di Milano in data 10 febbraio 1992 Mitarotonda Francesco conveniva in giudizio Colombo Eugenia in Rigamonti e Rigamonti Paola, chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di L. 200.000.000, ovvero, in via subordinata, a corrispondergli il compenso per l'attività in rapporto di parasubordinazione prestata nei confronti delle medesime. Esponeva che le predette si erano rivolte all'Avv. Ributti per la vendita del loro pacchetto azionario relativo alla S.p.A. Salumificio Rigamonti, conferendogli apposito mandato per la cessione; che, successivamente, su indicazione di esso legale, avevano conferito nuovo, specifico mandato, con identico oggetto, alla S.r.l. Brima, la quale aveva incaricato il ricorrente di svolgere attività di ricerca e trattative per la vendita, vanamente espletata nei confronti di vari possibili acquirenti; che in prosieguo le mandanti, previa revoca dell'incarico assumendo di aver rinunciato alla cessione delle azioni, in realtà le avevano vendute al socio di minoranza Rigamonti Vittorio, sostanzialmente avvalendosi della precedente attività svolta dal ricorrente, onde la fondatezza delle sue pretese, peraltro limitate in corso di causa al solo pagamento del compenso per le prestazioni concretamente da lui effettuate in regime di parasubordinazione.

Resistenti le convenute, le quali eccepivano la incompetenza funzionale del Pretore del lavoro e la carenza di legittimazione attiva del Mitarotonda, nonché nel merito la infondatezza della domanda, il giudice adito rigettava le istanze attoree con sentenza del 19 aprile 1993, confermata dal Tribunale del luogo con decisione dell'11 marzo 1995 all'esito dell'appello proposto dal soccombente.

Ritenevano, tra l'altro ed in sintesi, i giudici di merito che, attese le risultanze processuali ed in particolare quelle documentali, nella specie non si era instaurato alcun rapporto diretto tra il ricorrente e le convenute, nè per effetto di un inesistente mandato a vendere nei confronti del primo, e pertanto della sua pretesa esecuzione, nè di parasubordinazione, peraltro incompatibile con l'asserito incarico personale di cui alla originaria domanda principale, sicché egli non poteva accampare alcun credito contro le titolari delle azioni (poi vendute) a titolo di corrispettivo per l'attività al riguardo da lui prestata ed ai sensi dell'art. 409, n. 3, Cod. Proc. Civile.

Avverso tale sentenza il Mitarotonda ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo a due motivi; le convenute sono rimaste intimate.

Diritto

Con il primo mezzo di impugnazione il ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto - nella specie, dell'art. 409, n. 3, Cod. Proc. Civile -, in riferimento all'art. 360, n. 3, stesso codice di rito, deduce che il Tribunale ha erroneamente escluso nel caso in esame il rapporto di parasubordinazione come preteso, laddove tutta l'attività svolta da esso Mitarotonda si inquadra in detta fattispecie, sia se correttamente valutata nella sua concreta attuazione, sia in base al contenuto ed alla ratio della norma di pertinenza ed ove ad essa rapportata, tenuto conto anche della documentazione prodotta, sia alla stregua dei principi costantemente affermati dalla Suprema Corte in materia.

Il motivo è infondato.

Ai fini della configurabilità del rapporto di parasubordinazione, in ordine al quale l'art. 409, n. 3, Cod. Proc. Civile richiede la continuità della prestazione e la coordinazione della stessa con l'attività concorrente del destinatario, la prima - la quale è ravvisabile anche quando si tratti di prestazione unica, ma richiedente una attività prolungata - implica, in caso di unicità dell'opus, una interazione fra le parti, dopo la conclusione del contratto, non limitata ai momenti dell'accettazione dell'opera e del versamento del corrispettivo; mentre la seconda consiste nella connessione funzionale fra l'attività del prestatore d'opera e quella del destinatario della prestazione (sia questi imprenditore o meno), sì che l'opus realizzato rappresenti il risultato della loro collaborazione (Cass., n. 6052-1986).

Nella specie, con precisa, rigorosa ed esaustiva motivazione, basata prevalentemente su prova documentale, il Tribunale ha correttamente esclusa la ricorrenza dell'istituto della parasubordinazione in difetto dei cennati elementi costitutivi, sicché la contraria pretesa del ricorrente si profila unicamente alla stregua di una mera sovrapposizione, sfornita di adeguato supporto probatorio, del proprio punto di vista alle esatte valutazioni giuridiche dei giudici di merito.

Come puntualizzato in sentenza, al riguardo risulta assorbente il rilievo, suffragato da abbondante materiale probatorio documentale, che, dopo un primo incarico informale all'Avv. Ributti, rimasto senza esito, le convenute nell'attuale giudizio conferirono rituale mandato a vendere il loro pacchetto azionario, relativo alla S.p.A.

Rigamonti, esclusivamente alla Società Brima, la quale poi si servì di propri ausiliari, tra cui il ricorrente, per espletare l'attività di ricerca necessaria e finalizzata a tale risultato. Sicché appare di tutta evidenza che nessun rapporto di giuridica rilevanza fu instaurato tra il Mitarotonda e le titolari delle azioni, anche se il ricorrente, nella qualità cennata, relazionava saltuariamente alle

venditrici sugli sviluppi della sua attività volta a piazzare il pacchetto in vendita, peraltro non direttamente, ma tramite il consulente delle titolari. Tanto, del resto, non risulta contestato dal ricorrente, e si evince inequivocabilmente, come puntualizzato dal Tribunale, dalle precise dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Società Brima, dalla pretesa di corrispettivo di questa nei confronti delle convenute per l'attività di ricerca svolta in base al mandato all'uopo ricevuto per la vendita del pacchetto azionario, anche se poi non concretizzatasi, nonché dal contraddittorio comportamento processuale del ricorrente, come del pari sintomaticamente focalizzato dai giudici di merito, atteso che il predetto, in un primo momento, ha invocato un presunto incarico a vendere e l'asserita sua esecuzione a sostegno della domanda, indi ha dirottato sul profilo del rapporto di parasubordinazione per supportare la richiesta di corrispettivo, il che appare logicamente e giuridicamente incompatibile con l'originaria configurazione di un formale mandato.

Laddove emerge per tabulas che, nella specie, nessun rapporto si è instaurato tra il ricorrente e le convenute (a nulla rilevando le saltuarie informazioni fornite dal primo alle seconde nel corso della sua attività), e che le parti attualmente in causa hanno entrambe intrattenuto giuridici rapporti unicamente con la Brima; onde la insussistenza di qualsiasi elemento che possa far ritenere la configurabilità della pretesa parasubordinazione, e la conseguente, eventuale insorgenza ed azionabilità di crediti, a titolo di corrispettivo per l'attività svolta, in capo al Mitarotonda unicamente nei confronti della committente Società, e di questa verso le titolari del pacchetto azionario per l'opus compiuto in espletamento del mandato a vendere conferitole.

Con la seconda censura il ricorrente, denunciando genericamente omessa, insufficiente motivazione, ex art. 360, n. 5, Cod. Proc.

Civile, ne specifica poi il contenuto nel contesto del motivo, deducendo sostanzialmente che il Tribunale non ha dato corso alla prova testimoniale richiesta, diretta ad accertare la natura del rapporto realmente intercorso con le convenute, omettendo ogni argomentazione al riguardo e pertanto incorrendo nel vizio della sentenza come lamentato.

La doglianza è inconsistente.

È noto che, nella gerarchia dei mezzi di prova, quelli documentali, soprattutto qualora non siano contestati formalmente con le previste procedure, prevalgono sugli altri delineati dal Codice in via subordinata, ovvero ad adiuvandum; sicché correttamente il Tribunale nella specie non ha dato corso alla prova testimoniale richiesta, implicitamente disattendendola, in quanto inutile perché finalizzata a contrastare il ponderoso materiale probatorio documentale, quest'ultimo mai contestato ex adverso, nonché l'acclarata posizione della Società Brima nella intera vicenda e la esatta natura della attività del Mitarotonda espletata, anche con riguardo alle informazioni ed ai riferimenti circa le trattative alle interessate titolari del pacchetto azionario da vendere, sempre nel quadro del rapporto con la Brima e mai per effetto della pretesa parasubordinazione; la cui configurabilità costituisce il vero thema decidendum della presente controversia e che, per quanto detto, esula nel caso in esame, una volta accertato che l'unica mandataria per la vendita risulta essere inequivocabilmente la Società menzionata.

Le esposte considerazioni consentono dunque di ritenere che la decisione del Tribunale non è inficiata dalle violazioni di legge e dai vizi prospettati in gravame; per l'effetto il ricorso va rigettato.

Non si procede ad alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, attesa la mancata costituzione delle convenute, che non hanno espletata attività defensionale.

P.Q.M

La Corte;

Rigetta il ricorso.

Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

- Roma - 9 giugno 1999.